



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 135 /00/CONS.**

**MODALITA' ATTUATIVE DELL'ART.11 – “FERIE, FESTIVITA’  
SOPPRESSE, PERMESSO STRAORDINARIO” DEL REGOLAMENTO  
CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL  
PERSONALE DELL'AUTORITA'**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 febbraio 2000, in particolare nella prosecuzione del 1° marzo 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

VISTI i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvati con delibera n. 17/98;

VISTI, in particolare, l'art. 1 – “*Principi generali*”, comma 1, l'art.2 - “*Rinvio ad altre disposizioni*” e l'art. 11 – “*Ferie, festività soppresse, permesso straordinario*” del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

RILEVATA l'opportunità di disciplinare, in relazione alla previsione dell'art. 11 del citato regolamento, il congedo straordinario retribuito per festività soppresse;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie;

UDITA la relazione del Presidente;

**DELIBERA**

**Articolo unico  
(Congedo straordinario per festività soppresse)**

1. Il Personale di ruolo e quello assunto con contratto a tempo determinato nel corso di ogni anno solare, ha titolo a sei giorni di congedo straordinario retribuito per festività soppresse, fruibili anche in aggiunta a periodi di congedo per ferie.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, il Personale di cui al comma 1 ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario per festività soppresse proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno, con eventuale arrotondamento della frazione all'unità superiore.
3. Per ogni giornata di congedo straordinario retribuito per festività soppresse non fruita nel corso dell'anno per ragioni di servizio opportunamente giustificate, detto Personale ha titolo - sulla base della posizione organico-retributiva rivestita al 31 dicembre dell'anno di riferimento e delle tabelle economiche vigenti a detta data - ad un assegno giornaliero pari ad 1/360 dell'importo annuo lordo della retribuzione di livello.
4. L'assegno per mancata fruizione del congedo straordinario di cui al comma precedente è corrisposto nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie provvedono ad attivare tutte le iniziative e gli atti per l'esecuzione della presente delibera.

Napoli, 1° marzo 2000

**IL PRESIDENTE**  
Enzo Cheli

**IL SEGRETARIO DEGLI  
ORGANI COLLEGIALI**  
Mario Belati